

COMUNE DI CASCIA

PROVINCIA DI PERUGIA

CONVENZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASCIA

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____, in Cascia, nella sede comunale sono presenti:

Il Comune di Cascia (CF 84002410540) con sede in P iazza Aldo Moro 3 (da qui in poi indicato semplicemente come "Comune") rappresentato da _____, nato a _____ il _____, nella Sua qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria,

E

La Società/Ditta _____
con sede in _____
_____, C.F. _____, P.IVA _____
(da qui in poi indicata semplicemente come "Esercente"), nella persona del Suo Legale
Rappresentante Sig. _____
_____ CF - P.IVA :

Tra le parti così costituite e rappresentate

nato a _____ il _____

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la fornitura del servizio mensa, da erogarsi a favore del personale dipendente del Comune di CASCIA

L'Esercente, come sopra rappresentato, accetta e si impegna ad assicurare il Servizio di somministrazione di alimenti e bevande, presso l'esercizio ubicato a CASCIA in via _____.

Il pasto deve essere consumato al di fuori delle ore di servizio.

ART. 2 CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Il servizio mensa è usufruita dai dipendenti effettivamente in servizio che ne abbiano diritto.

Il pasto deve essere consumato tra le ore 11,00 e le 12,00 per gli autisti dei scuolabus e dalle ore 13,45 alle ore 15,15 per il personale impiegatizio, nei giorni deputati al rientro settimanale (che di norma coincidono con il lunedì e il giovedì) e in ogni caso di effettuazione di lavoro straordinario debitamente autorizzato dall'Amministrazione.

L'esercente si impegna a garantire l'apertura al pubblico dalle ore 11,00 e le 12,00 e dalle **13,45 alle ore 15.15**.

Al termine della consumazione di ciascun pasto, il dipendente dovrà corrispondere all'esercente il costo dell'intero pasto consumato, certificato da idoneo documento fiscale.

A fini del rimborso del costo sostenuto nella misura di due terzi e comunque per un importo non superiore ad € 5,00 iva compresa per ogni singolo pasto consumato, il dipendente è tenuto a presentare mensilmente all'Ufficio Finanziario idonea documentazione fiscale.

ART. 3 COMPOSIZIONE DEL PASTO

L'esercente si obbliga a somministrare in favore del dipendente del comune di Cascia, il pasto come di seguito specificato:

Soluzione A:

ALL. 2

- piatto unico (un antipasto o un primo o un secondo piatto + un contorno o frutta)
- pane e coperto
- ½ litro di acqua

Soluzione B:

- un panino imbottito, o in alternativa, pizza al taglio o tramezzino o pasto similare;
- una bibita in lattina, o in alternativa 1/2 litro di acqua minerale
- un caffè o, in alternativa, the

Il costo del pasto è:

ART. 4 COSTO PASTO

soluzione A - euro 7,50 (Iva compresa) **di cui € 5,00 (pari a due terzi del costo del pasto) a carico del Comune di Cascia ed € 2,50** (pari a un terzo del costo del pasto) a carico del singolo dipendente

soluzione B - euro 4,50 (Iva compresa) **di cui € 3,00 (pari a due terzi del costo del pasto) a carico del Comune di Cascia ed € 1,50** (pari a un terzo del costo del pasto) a carico del singolo dipendente

Ogni pietanza o bevanda aggiuntiva, scelta al di fuori delle opzioni offerte, sarà addebitata al dipendente.

L'amministrazione non assume impegni circa il numero effettivo dei pasti di cui sarà richiesta la somministrazione né alcuna forma di avviso o quantificazione preventiva sono richieste alla ditta. L'entità della fornitura è aleatoria per la ditta che non potrà pretendere se non il pagamento dei pasti effettivamente consumati.

La ditta è consapevole che per la particolare natura del servizio non potrà essere garantito un importo contrattuale minimo, in quanto la frequenza dei dipendenti sarà determinata unicamente dalla volontà degli stessi.

Non è ammessa la revisione dei prezzi per cui l'importo convenuto si intende valido e invariato per tutta la durata della presente convenzione.

ART. 5 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata dal **21/08/2017** sino al **31/12/2019**.

L'eventuale rinnovo è subordinato alla espressa sottoscrizione di un nuovo accordo.

ART. 6 OBBLIGHI DELL'OPERATORE/ESERCENTE

L'operatore garantisce di essere in regola con le norme che disciplinano l'attività di somministrazione di cibi e bevande e che i locali atti all'esercizio di tale attività sono conformi alle vigenti leggi in materia sanitaria e urbanistica.

L'esercizio convenzionato dovrà provvedere all'espletamento del servizio affidatogli con regolarità e diligenza, restando il Comune di Cascia completamente esonerato da qualsiasi responsabilità a qualunque titolo anche nei confronti dei terzi.

ART. 7 RECESSO

Durante il periodo di validità della presente convenzione sia il comune che l'esercente/operatore potranno recedere in qualsiasi momento dalla convenzione medesima mediante preavviso di almeno trenta giorni, da comunicare alla controparte mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata.

L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di recedere dalla convenzione con ogni singolo esercente aderente, per il sopravvenire di motivi di pubblica utilità collegati all'attivazione di diverse e più convenienti modalità di gestione del servizio dandone preavviso di almeno trenta giorni, da comunicare all'operatore mediante raccomandata a.r. al domicilio dello stesso. In tal caso, non spetterà all'operatore alcuna indennità per il mancato guadagno, ma solo il diritto al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti per il servizio espletato sino alla sopravvenuta data di scadenza del contratto.

ART 8 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di risolvere la presente convenzione nei seguenti casi:

- per inadempienza da parte dell'esercizio convenzionato delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione;

ALL. 3

- nel caso in cui l'esercente favorisca abusi da parte dei dipendenti per utilizzi irregolari del servizio mensa.

ART 10 NORME FINALI

Per il servizio in esame non sono previste particolari garanzie e neppure la cauzione definitiva.
Per tutto quanto non è previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni del codice civile.

ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE

Il presente contratto a pena di nullità non può essere ceduto neppure parzialmente, né può formare oggetto di sub-fornitura.
Il verificarsi di una qualsiasi causa di cessazione dell'attività da parte dell'operatore aderente comporta lo scioglimento *ope legis* del presente accordo.

ART.12 PRIVACY

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati dal Comune di Cascia esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività e dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Le parti, inoltre, poiché la reciproca acquisizione dei dati delle parti è indispensabile per la conclusione e l'esecuzione della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia VIII di protezione dei dati personali) si autorizzano al trattamento dei dati in questione.

ART. 13 ELEZIONE DI DOMICILIO FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente accordo, l'operatore elegge domicilio presso la sede legale della Ditta.
Per qualsiasi controversia concernente il presente accordo, che non possa trovare composizione in via bonaria tra le parti, sarà competente il Foro di Spoleto.
Il presente atto viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
In caso di registrazione del presente atto le spese che ne derivano sono a carico della parte richiedente.
Agli effetti dell'eventuale registrazione si dichiara che il servizio è soggetto ad IVA.

Letto, confermato e sottoscritto per adesione.

Cascia , li ...

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL
PUBBLICO ESERCIZIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
DEL COMUNE DI CASCIA
